

Legge regionale 24 maggio 2004 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.

Art. 8

(Collaborazione con le strutture regionali e le aziende sanitarie locali)

1. Per lo svolgimento della sua attività la Consulta può avvalersi della collaborazione delle strutture regionali competenti per materia, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e delle Aziende sanitarie locali, richiedendo a queste, in caso di necessità, analisi di laboratorio e accertamenti attinenti alle materie oggetto della presente legge.